

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1946-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E, *AD INTERIM*, DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

(GUARINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

*Già presentato al Senato della Repubblica il 23 novembre 1992 e successivamente
trasferito alla Camera dei deputati il 27 novembre 1992*

Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 1992, n. 452,
recante disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica

(Relatore: **Gianfranco ALIVERTI**)

NOTA: Testo approvato dalla X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo) nella seduta del 22 dicembre 1992. In pari data la Commissione ha deliberato di richiedere all'Assemblea l'autorizzazione a riferire oralmente.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 1992, n. 452, recante disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 novembre 1992, n. 452, recante disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 1992, n. 452, recante disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 21 novembre 1992, n. 452, recante disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 21 NOVEMBRE 1992, N. 452

All'articolo 1, il comma 2 è soppresso.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Ai fini del concorso a programmi e ad iniziative industriali di rilievo comunitario e internazionale, il Comitato di cui all'articolo 1 assume, su indicazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, partecipazioni di imprese di ricerca e produzione in settori ad alta tecnologia, per un ammontare massimo di lire 400 miliardi, imputandone i relativi oneri a carico dei fondi a propria disposizione e degli interessi su di essi maturati e maturandi, nonché a carico dei fondi ad esso rinvenienti per effetto dell'articolo 1. ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Il Comitato di cui all'articolo 1 è autorizzato ad acquisire dagli istituti e dalle aziende di credito associati nel Consorzio bancario-CBS Spa in liquidazione, che lo richiedano, le partecipazioni da essi possedute nel Consorzio stesso, ripartendo fra gli stessi, in proporzione delle rispettive quote azionarie, la somma di lire 30 miliardi. ».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita la vigilanza sul Comitato di cui all'articolo 1 e presenta annualmente una relazione al Parlamento sull'attività del Comitato stesso, con particolare riferimento a quanto previsto dal presente decreto. ».

Decreto-legge 21 novembre 1992, n. 452, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 23 novembre 1992.

Disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla liquidazione della REL S.p.a. ed in materia di partecipazione a programmi ed iniziative, di rilievo comunitario ed intercontinentale, nei settori ad alta tecnologia e dell'elettronica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1992;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, *ad interim*, delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. La partecipazione azionaria del « Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa » istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella società Ristrutturazione elettronica Spa (REL) costituita ai sensi del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, è trasferita al Comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1980, n. 784, che provvede all'immediata liquidazione della società, sostenendone gli oneri ed acquisendone gli utili.

2. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 100 miliardi a favore dell'ENEA per gli interventi di cui all'articolo 2. A tal fine il Comitato, anche utilizzando le risorse rinvenienti per effetto del comma 1, versa all'entrata del bilancio dello Stato la corrispondente somma di lire 100 miliardi, che viene iscritta in apposito capitolo di spesa del bilancio medesimo.

ARTICOLO 2.

1. Ai fini del concorso a programmi e ad iniziative industriali di rilievo comunitario e internazionale, l'ENEA ed il Comitato di cui all'articolo 1 assumono, su indicazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, partecipazioni di imprese, italiane od estere, di ricerca e produzione in settori ad alta tecnologia, con prioritario riferimento all'elettronica, fino all'importo, quanto all'ENEA, di lire 100 miliardi, e, quanto al Comitato, di lire 300 miliardi, imputandone i relativi oneri il primo a carico dei fondi di cui all'articolo 1 ed il Comitato a carico dei fondi a propria disposizione e degli interessi su di essi maturati e maturandi. Con le stesse procedure l'ENEA può essere alternativamente autorizzato ad impegnare l'importo medesimo, ovvero quota parte di esso, per contribuire ai programmi di ricerca delle predette imprese.

2. In fase di prima applicazione, gli enti suddetti partecipano agli organi amministrativi delle società, cui conferiscono propri capitali, attraverso i propri rappresentanti legali.

ARTICOLO 3.

1. Il Comitato di cui all'articolo 1 è autorizzato ad acquisire dagli istituti e dalle aziende di credito associati nel Consorzio bancario - CBS Spa in liquidazione, che lo richiedano, le partecipazioni da essi possedute nella SIR Finanziaria Spa, ripartendo fra gli stessi, in proporzione delle rispettive quote azionarie, la somma di lire 30 miliardi.

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1992.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei ministri.*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ad interim, delle partecipazioni statali.*

BARUCCI, *Ministro del tesoro.*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI.